



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 09 DEL 29/01/2021

Oggetto: "Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID - 19" - Proroga misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica".

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, così come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);

Visto il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*"

Vista l'Ordinanza del 8 gennaio 2021, n. 5, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, recante: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Siciliana*";

Preso atto che, nel territorio del Comune di Cerda, le condizioni di trasmissibilità, connessi alla diffusione del virus COVID-19, risulta ancora molto elevata;

Ritenuta la necessità di prorogare le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 1/2021, per continuare a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine poter ritornare in una situazione di basso rischio di trasmissibilità del virus;

Accertato che le misure adottate con la presente Ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e regionali di recepimento, così come previsto dall'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamato l'art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in materia d'igiene e sanità;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi qui riportati:

- 1) La chiusura al pubblico degli uffici comunali, con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica:
 - La predisposizione di modalità alternative che garantiscano l'espletamento delle urgenze limitando al minimo indispensabile il contatto con l'utenza, privilegiando, nella gestione delle suindicate urgenze, le modalità telematiche. Agli uffici che erogano i servizi essenziali, di limitare l'attività agli atti urgenti e indifferibili.

- La limitazione del rilascio delle Carte Identità Elettronica (CIE) solamente ai casi di comprovata urgenza e previo appuntamento telefonico.
 - Di limitare la ricezione dei documenti all'Ufficio Protocollo alle sole modalità telematiche o mediante il servizio postale;
- 2) La chiusura di tutte le piazze del Comune, al fine di evitare l'assembramento e lo stazionamento delle persone, è consentito solo l'accesso per poter usufruire dei servizi erogati agli esercizi commerciali e produttivi che esercitano la propria attività all'interno di detti luoghi, nonché per l'accesso agli uffici pubblici;
 - 3) E' vietato l'assembramento e lo stazionamento lungo tutto la via Roma, resta consentita la circolazione per l'accesso a tutti i servizi erogati agli esercizi commerciali e produttivi che esercitano la propria attività nella via Roma, nonché per l'accesso agli uffici pubblici;
 - 4) La chiusura della scuola per l'infanzia;
 - 5) Il divieto d'accesso nel territorio comunale, di tutte le attività vendita di generi alimentari che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante.
 - 6) E' consentito l'accesso giornaliero nel territorio comunale, nel numero massimo di 2, per tutte le restanti attività che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, previa autorizzazione da richiedere tramite istanza da presentare preventivamente all'ufficio S.U.A.P.;
 - 7) La chiusura del mercato quindicinale;
 - 8) La chiusura del Cimitero Comunale;
 - 9) Le cerimonie funebri sono consentite con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di trenta persone, è vietata la formazione di assembramenti o cortei di accompagnamento al trasporto del feretro;
 - 10) La chiusura della Villa Comunale e del Parco Giochi e di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
 - 11) di dare atto che le disposizioni della presente ordinanza, salvo ulteriore proroga, **producono effetti dal 1 febbraio al 14 febbraio 2021**

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza

- sia pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissa nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di propria competenza
- La trasmissione anche a mezzo PEC:
 - Alla Prefettura di Palermo;
 - Al Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana;
 - all'ASP di Palermo;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;

- la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 29 gennaio 2021



Il Sindaco
(Salvatore Geraci)